ESENTE @ 02865/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO

Dott.

ANTONIO GENOVESE

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

Dott. CARLO DE CHIARA

Dott. MAURO DI MARZIO

Dott. LOREDANA NAZZICONE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4442-2017 proposto da:

elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI MIGLIACCIO;

- ricorrente -

contro

UTG - PREFETTURA NAPOLI;

avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il 05/07/2016;

Oggetto

- Rel. Presidente -

- Consigliere

- Consigliere -

Consigliere -

- Consigliere -

IMMIGRAZIONE – Stranjero – Espulsione – Tradezione in sola lingua viccilare.

Ud. 12/01/2018 - CC

Con. 2865

R.G.N. 4442/2017

Rep.

- intimata -I, depositata udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2018 dal Presidente relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Giudice di Pace di Napoli, con la ordinanza in proc. RG n. 43821 del 2016 (pubblicata il 5 luglio 2016), ha respinto il ricorso proposto dal sig. cittadino bengalese, contro il suo provvedimento di espulsione ed accompagnamento alla frontiera, atteso che egli non avrebbe avuto il riconoscimento della protezione internazionale (provvedimento tradotto in una pluralità di lingue veicolari e a lui notificato con accettazione dell'atto) e il provvedimento amministrativo, individualizzato, era stato tradotto sia in italiano che in lingua inglese.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il predetto signor sig. Con atto notificato il 6 febbraio 2017, sulla base di cinque motivi, con i quali lamenta l'erroneità della decisione perché, tra l'altro, il provvedimento espulsivo mancherebbe della traduzione nell'unica lingua conosciuta dal suo destinatario, ossia il bengalese, benché si tratti di lingua da tempo diffusa e senza che l'Autorità amministrativa avesse motivato le ragioni che avrebbero impedito il reperimento di un interprete in quella lingua.

La Prefettura intimata non ha svolto attività difensiva.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Il ricorso è manifestamente fondato, con riferimento al primo mezzo di cassazione, alla luce del principio di diritto enunciato da questa Corte (Sez. 6 - 1, Ordinanza Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3676 del 08/03/2012) e secondo cui « È nullo il provvedimento di espulsione (nella specie di cittadino indiano entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera e trattenutosi nel territorio dello Stato illegalmente) tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta. ».

Nella specie il provvedimento espulsivo, non tradotto nella lingua conosciuta dallo straniero, risulta traslato solo nella



(sconosciuta) lingua veicolare, senza che l'amministrazione abbia affermato (ed il giudice ritenuto plausibile), l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua da conosciuta dal destinatario dell'atto.

Il decreto impugnato va, pertanto, cassato e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decisa (ex art. 384 cod. proc. civ.) anche nel merito con l'annullamento del provvedimento espulsivo impugnato davanti al Giudice di Pace di Napoli.

All'accoglimento del ricorso (ed alla decisione della causa nel merito) consegue anche la disciplina delle spese processuali, liquidate – per i due gradi di giudizio e a carico dell'intimata Prefettura - come da dispositivo.

PQM

La Corte,

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, annulla il provvedimento di espulsione impugnato davanti al Giudice di Pace di Napoli.

Condanna l'intimata Prefettura al pagamento delle spese processuali che liquida: a) per il giudizio davanti al Giudice di Pace, in complessivi € 1.500,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge; b) per questo grado, in € 2.200,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1^a sezione civile, il 12 gennaio 2018.

Il Presidente Est.

rancesco Antonio Genovese

7.00

Il Funzionario Giudizierio Omella LAPROFA DEPOSITATO IN CANCELLERIA

6 FEB. 2018

Il Funzionerio Gia